

# DELIBERAZIONE n. 76/2022 DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: approvazione del nuovo schema di contratto di modifica dei diritti reali e personali relativi alla stazione di valle della Cabinovia Fortini – Pradalago (sul C.C. Ragoli II) costituiti a favore di Funivie Madonna di Campiglio spa nel 2019, a modifica della deliberazione n. 245/2021

Il giorno 21.04.2022 alle ore 20.30, nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

Sono presenti i signori:

- > Cerana Luca, Presidente;
- > Simoni Cristian Vicepresidente;
- > Leonardi Emanuela;
- > Bertolini Onorio.

Risultano assenti i signori: Bolza Daniele e Pretti Daniela (giustificati)

Partecipa alla riunione il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all'oggetto.

OGGETTO: approvazione del nuovo schema di contratto di modifica dei diritti reali e personali relativi alla stazione di valle della Cabinovia Fortini – Pradalago (sul C.C. Ragoli II) costituiti a favore di Funivie Madonna di Campiglio spa nel 2019, a modifica della deliberazione n. 245/2021.

Ai sensi 65 della L.R. 2/2018, prima della trattazione della proposta di deliberazione si allontana dall'aula il Consigliere Daniela Pretti.

In esecuzione della deliberazione dell'Assemblea Generale n. 3/2019, il 7 giugno 2019 la Comunità delle Regole e Funivie Madonna di Campiglio spa hanno stipulato un contratto di permuta immobiliare e concessione in uso di immobili finalizzato alla realizzazione, da parte di Funivie, dei nuovi impianti di risalita Nube d'Oro e Fortini – Pradalago (repertorio n. 8810, raccolta n. 6508, del dott. Raffaele Greco, notaio con studio a Pinzolo.

Tra i diritti reali e personali costituiti con detto contratto erano inclusi i seguenti:

- ➤ il diritto di superficie a favore di Funivie M.d.C. spa, inclusa la facoltà di costruire sopra e sotto il suolo e aprire vedute fino al confine della proprietà superficiaria, a carico della p.f. 27/101 C.C. Ragoli II, di 1.962 m², di durata cinquantennale a partire dalla data dell'atto;
- ➤ la servitù di passo a piedi e con mezzi a carico di 530 m² della p.f. 27/87 C.C. Ragoli II, come individuata con la planimetria di servitù allegata sub C al contratto, ed a favore della p.ed. 143 C.C. Ragoli II, di proprietà di Funivie M.d.C. spa, di durata cinquantennale a partire dalla data dell'atto;
- ➤ la servitù di tollerare la costruzione di una passerella pedonale a carico di 214 m² della p.f. 27/87 C.C. Ragoli II, come individuata con la planimetria di servitù allegata sub C al contratto, ed a favore della p.ed. 143 C.C. Ragoli II, di proprietà di Funivie M.d.C. spa, di durata cinquantennale a partire dalla data dell'atto;
- ➤ la concessione in uso a Funivie M.d.C. spa di 3.349 m² della p.f. 27/87 C.C. Ragoli II, nei pressi della nuova passerella pedonale di cui sopra, area come individuata nella planimetria allegata sub D al contratto, sino al 30 settembre 2022.

Successivamente, a seguito di una specifica richiesta di Funivie M.d.C. spa (prot. 2680/2020), con la deliberazione n. 7/2021 l'Assemblea Generale ha deciso di modificare i diritti reali e personali sopra descritti come di seguito indicato:

- a) ampliamento di 66 m² (ossia da 1.962 m² a 2.028 m²) del diritto di superficie di cui sopra, specificando che il tipo di frazionamento necessario per l'esatta individuazione dell'ampliamento avrebbe dovuto essere predisposto a cura e spese di Funivie M.d.C. spa;
- b) modifica di conformazione, con riduzione della superficie di 115 m² (ossia da 530 m² a 415 m²), della servitù di passo a piedi e con mezzi;
- c) minimo spostamento, senza variazione di superficie, della servitù di tollerare la costruzione di una passerella pedonale;
- d) minime modifiche della concessione in uso di parte della p.f. 27/87 C.C. Ragoli II nei pressi della nuova passerella pedonale, mantenendo inalterata la superficie complessiva soggetta a concessione in uso (ossia 3.349 m²).

Applicando i valori stabiliti dalle parti nel 2019:

- > il corrispettivo a favore della Comunità delle Regole per l'ampliamento del diritto di superficie di cui sopra risulta di 11.875,80 € (una tantum);
- > la quota parte di corrispettivo da restituire a Funivie M.d.C. spa per la riduzione della superficie della servitù di passo a piedi e con mezzi risulta di 904,54 € (una tantum).

Entrambi tali importi sono stati rispettivamente pagati il 28 giugno 2021.

In esecuzione della deliberazione dell'Assemblea Generale n. 7/2021, con la deliberazione n. 32/2021 il Comitato Amministrativo ha approvato il tipo di frazionamento n. 926/2021 al fine dell'autorizzazione alla sospensione del vincolo di uso civico da parte del Servizio Autonomie Locali della P.A.T., di cui all'art. 15 della L.P. 6/2005. A seguito di detta autorizzazione (determinazione del Dirigente P.A.T. n.

45/2021), il Comitato Amministrativo, con la deliberazione n. 63/2021, ha approvato lo schema del contratto da stipulare con Funivie M.d.C. spa.

Peraltro, nell'estate 2021, prima della stipula del contratto, è stata riscontrata l'impossibilità di intavolare l'ampliamento del diritto di superficie di cui sopra così come individuato con il tipo di frazionamento n. 926/2021: invero, il Servizio del Libro Fondiario della P.A.T., a seguito di alcuni approfondimenti, ha evidenziato la necessità di individuare due nuovi diritti di superficie (uno di 12 m² e l'altro di 54 m²) attigui a quello costituito nel 2019 anziché ampliare la superficie di quello già esistente. Peraltro, tale problematica riguarda esclusivamente la definizione tavolare e catastale dell'oggetto del diritto, restando assolutamente invariata la superficie complessiva in questione (ossia 66 m² complessivi, superficie stabilita dall'Assemblea Generale con la deliberazione n. 7/2021 sopra citata). Ovviamente, tale modifica di impostazione della pratica ha comportato l'annullamento del tipo di frazionamento n. 926/2021 e la sua sostituzione con un nuovo elaborato, il tipo di frazionamento n. 3780/2021, nel quale le aree oggetto dei due nuovi diritti di superficie sono individuate come le neo p.f. 27/103 e 27/104 C.C. Ragoli II (rispettivamente di 12 m² e 54 m²).

Inoltre, nell'autunno 2021 è stata riscontrata la presenza di alcuni errori materiali nel contratto del 7 giugno 2019, sopra citato, in quanto il termine finale di quattro diritti reali costituiti a favore di Funivie M.d.C. spa, di durata cinquantennale a partire dalla data dell'atto, è stato erroneamente indicato come il 6 giugno 2068 anziché il 6 giugno 2069. Conseguentemente, con la deliberazione n. 245/2021 il Comitato Amministrativo ha approvato il nuovo schema del contratto (che sostituiva quello approvato con la deliberazione n. 63/2021), nel quale era inclusa la correzione di tali errori materiali.

Peraltro, tali correzioni non comportano alcuna variazione dei corrispettivi pattuiti nel 2019 tra le parti per la costituzione dei vari diritti reali, in quanto detti corrispettivi sono stati correttamente determinati dalle parti e pagati da Funivie M.d.C. spa alla Comunità delle Regole per una durata cinquantennale.

Infine, in considerazione della sostituzione del tipo di frazionamento n. 926/2021 con il tipo di frazionamento n. 3780/2021 e della correzione degli errori materiali di cui sopra, nel febbraio scorso si è ritenuto opportuno richiedere al Servizio Autonomie Locali della P.A.T. la modifica/integrazione della propria determinazione n. 45/2021, sopra citata, di autorizzazione alla sospensione del vincolo di uso civico sulle aree oggetto dei due nuovi diritti di superficie e delle due servitù (nota prot. 343/2022). Detto ufficio P.A.T., con determinazione n. 3684 del 13 aprile scorso (prot. 779/2022), ha preso atto delle modifiche di cui sopra (nuovo tipo di frazionamento e correzione degli errori materiali), ed ha autorizzato la sospensione del vincolo di uso civico decisa dall'Assemblea Generale con la deliberazione n. 7/2021.

Pertanto, risulta possibile approvare il nuovo schema del contratto da stipulare con Funivie M.d.C. spa, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (privo dei relativi allegati) e che sostituisce integralmente quello approvato con la deliberazione n. 245/2021

#### IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- > udita la relazione sopra riportata;
- > esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- > vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- ➢ vista la L. 168/2017 "Norme in materia di domini collettivi", preso atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 2, "gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria" e vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 7/2019 adottata a tal riguardo;
- ➤ visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- > visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002;
- ➤ vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 3/2022 "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022";

- ➤ rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di consentire la stipulazione del contratto in oggetto già nei prossimi giorni;
- ➤ acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal Segretario, e alla regolarità contabile, espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 2/2018;

all'unanimità, con voti espressi in forma palese,

#### **DELIBERA**

- 1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea Generale n. 7/2021, lo schema del contratto di modifica dei diritti reali e personali relativi alla stazione di valle della Cabinovia Fortini Pradalago (sul C.C. Ragoli II) costituiti a favore di Funivie Madonna di Campiglio spa nel 2019, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (privo dei relativi allegati), precisando che detto schema sostituisce l'analogo approvato con la deliberazione n. 245/2021;
- 2. di evidenziare:
  - > che il corrispettivo complessivo (una tantum) a favore della Comunità delle Regole per la costituzione dei due nuovi diritti di superficie descritti in premessa (comportanti il sostanziale ampliamento di quello costituito nel 2019) è di 11.875,80 €, importo già pagato da Funivie M.d.C. spa alla Comunità delle Regole il 28 giugno 2021;
  - che la quota parte di corrispettivo (una tantum) da restituire a Funivie M.d.C. spa per la riduzione della superficie della servitù di passo a piedi e con mezzi è di 904,54 €, importo già pagato dalla Comunità delle Regole a Funivie M.d.C. spa il 28 giugno 2021 (in esecuzione della deliberazione n. 63/2021);
- 3. di prendere atto che il Dirigente del Servizio Autonomie Locali della P.A.T., con la determinazione n. 3684 del 13 aprile scorso (prot. 779/2022, a modifica della propria precedente determinazione n. 45 del 18 marzo 2021), ha autorizzato la sospensione del vincolo di uso civico sulle aree in questione, ai sensi dell'art. 15, c. 6, della L.P. 6/2005;
- 4. di autorizzare il Presidente, quale legale rappresentante della Comunità delle Regole, a sottoscrivere il contratto in questione sulla base dello schema sopra approvato, permettendo le modifiche marginali di detto schema ritenute necessarie e che non mutino la sostanza dei rapporti contrattuali ed evidenziando che tutte le spese derivanti dalla stipula saranno a totale carico di Funivie M.d.C. spa;
- 5. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
- 6. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di consentire la stipulazione del contratto in oggetto già nei prossimi giorni;
- 7. di evidenziare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018.

pag. 1 di 12	sopra e sotto il suolo e aprire vedute fino al confine della proprietà	> il diritto di superficie a favore di Funivie, inclusa la facoltà di costruire	seguenti:	b) che tra i diritti reali e personali costituiti con detto contratto erano inclusi i	Raffaele Greco, notaio con studio a Pinzolo);	d'Oro e Fortini – Pradalago (repertorio n. 8810, raccolta n. 6508, del dott.	realizzazione, da parte di Funivic, dei nuovi impianti di risalita Nube	di permuta immobiliare e concessione in uso di immobili finalizzato alla	a) che il 7 giugno 2019 la Comunità e Funivie hanno stipulato un contratto	Premesso:	giugno 1948, di seguito indicata anche solo come "Funivie".	Amministrazione, dott.ing. Sergio Collini, nato a Pinzolo (TN) il 13	legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di	Madonna di Campiglio, Via Presanella n. 12, c.f. 00107390221,	Funivie Madonna di Campiglio spa, con sede a Pinzolo (TN), Frazione	Amministrativo n2022;	"Comunità", in esecuzione della deliberazione del Comitato	(TN) il 22 febbraio 1972, di seguito indicata anche solo come	rappresentata dal Presidente, geom. Luca Cerana, nato a Tione di Trento	Frazione Ragoli, Via Roma n. 19, c.f. 00324520220, legalmente	> Comunità delle Regole di Spinale e Manez, con sede a Tre Ville (TN),	Il giorno 2022, tra le parti di seguito indicate:	E MODIFICA DI CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILI	MODIFICA DI SERVITÙ	ALLEGATO  Alle del Di. On 22 del Comitato  Alle del distribuit de la 21.0 h 22 del Comitato  Alle del distribuit de la 21.0 h 22 del Comitato  Alle del distribuit de la 21.0 h 22 del Comitato  Alle del distribuit de la 21.0 h 22 del Comitato  Alle del distribuit de la 21.0 h 22 del Comitato  Alle del distribuit de la 21.0 h 22 del Comitato  Alle del distribuit de la 21.0 h 22 del Comitato  Alle del distribuit de la 21.0 h 22 del Comitato  Alle del distribuit de la 21.0 h 22 del Comitato  Alle del distribuit de la 21.0 h 22 del Comitato  Alle del distribuit de la 21.0 h 22 del Comitato  Alle del distribuit de la 21.0 h 22 del Comitato  Alle del distribuit de la 21.0 h 22 del Comitato  Alle del distribuit de la 21.0 h 22 del Comitato  Alle del distribuit de la 21.0 h 22 del Comitato  Alle del distribuit del distribuit de la 21.0 h 22 del Comitato  Alle del distribuit de la 21.0 h 22 del Comitato  Alle del distribuit de la 21.0 h 22 del Comitato  Alle del distribuit de la 21.0 h 22 del Comitato  Alle del del del distribuit de la 21.0 h 22 del Comitato  Alle del del del del del del del del del
pag. 2 di 12	indicato come il 6 giugno 2068 anziché il 6 giugno 2069 (poiché il	durata cinquantennale a partire dalla data dell'atto, è stato erroneamente	termine finale di quattro diritti reali costituiti a favore di Funivic, di	materiali nel contratto del 7 giugno 2019, sopra citato, in quanto il	e) che, recentemente, le parti hanno riscontrato la presenza di alcuni errori	ha accolto tale richiesta di Funivie;	d) che l'Assemblea Generale della Comunità, con la deliberazione n. 7/2021,	sopra descritti;	c) che nel 2020 Funivie ha chiesto alla Comunità alcune modifiche dei diritti	30 settembre 2022;	come individuata nella planimetria allegata sub D al contratto, sino al	Ragoli II, nei pressi della nuova passerella pedonale di cui sopra, area	➢ la concessione in uso a Funivie di 3.349 m² della p.f. 27/87 C.C.	cinquantennale a partire dalla data dell'atto;	p.ed. 143 C.C. Ragoli II, di proprietà di Funivie, di durata	planimetria di servitù allegata sub C al contratto, ed a favore della	di 214 m² della p.f. 27/87 C.C. Ragoli II, come individuata con la	> la servitù di tollerare la costruzione di una passerella pedonale a carico	dell'atto;	di proprietà di Funivie, di durata cinquantennale a partire dalla data	allegata sub C al contratto, ed a favore della p.ed. 143 C.C. Ragoli II,	27/87 C.C. Ragoli II, come individuata con la planimetria di servitù		durata cinquantennale a partire dalla data dell'atto;	11. SESETARIO  dont Cinsers Signii  superficiaria, a carico della p.f. 27/101 C.C. Ragoli II, di 1.962 m², di

pag. 3 di 12	c) il termine finale della servitù di passo costituita a carico della p.f. 27/87	dalla stipula di detto contratto;	le parti hanno concordato la durata di tale diritto reale in cinquanta anni	non il 6 giugno 2068 (data erroneamente indicata nel contratto), in quanto	iscritto nel libro fondiario sub G.N. 1215/49/2020, è il 6 giugno 2069 e	27/101 C.C. Ragoli II (di cui all'art. 1, lett. d) del contratto sopra citato),	b) il termine finale del diritto di superficie costituito a carico della p.f.	dalla stipula di detto contratto;	le parti hanno concordato la durata di tale diritto reale in cinquanta anni	non il 6 giugno 2068 (data erroneamente indicata nel contratto), in quanto	iscritto nel libro fondiario sub G.N. 1215/48/2020, è il 6 giugno 2069 e	27/100 C.C. Ragoli II (di cui all'art. 1, lett. c) del contratto sopra citato),	a) il termine finale del diritto di superficie costituito a carico della p.f.	2019, citato in premessa:	alcuni errori materiali contenuti nel contratto stipulato tra loro il 7 giugno	Campiglio spa, come sopra costituite, correggono come di seguito precisato	Art. 1 – La Comunità delle Regole di Spinale e Manez e Funivie Madonna di	tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.	e dichiaratolo parte integrante e sostanziale del presente atto,	Tutto ciò premesso	2022, ha approvato lo schema del presente contratto.	g) che il Comitato Amministrativo della Comunità, con la deliberazione n.	richiedendo la modifica delle relative iscrizioni nel libro fondiario;	f) che le parti ritengono necessario correggere tali errori materiali,	contratto è stato sottoscritto il 7 giugno 2019);	
pag. 4 di 12	2069, al fine dell'ampliamento, in direzione sud-est, della stazione di valle	di Trento il 29 ottobre 2021, con efficacia dalla data odierna al 6 giugno	frazionamento n. 3780/2021, approvato dall'Ufficio del Catasto di Tione	neo p.f. 27/103 C.C. Ragoli II, di 12 m², come individuata con il tipo di	aprire vedute fino al confine della proprietà superficiaria, a carico della	a) diritto di superficie, inclusa la facoltà di costruire sopra e sotto il suolo e	descritti:	Funivie che, come sopra rappresentata, accetta, i diritti di superficie di seguito	Art. 2 – La Comunità, come sopra rappresentata, costituisce a favore di	pagati da Funivie alla Comunità per una durata cinquantennale.	in quanto detti corrispettivi sono stati correttamente determinati dalle parti e	corrispettivi pattuiti nel 2019 tra le parti per la costituzione di tali diritti reali,	Le correzioni sopra riportate non comportano alcuna variazione dei	contratto.	la durata di tale diritto reale in cinquanta anni dalla stipula di detto	erroneamente indicata nel contratto), in quanto le parti hanno concordato	1215/51/2020, è il 6 giugno 2069 e non il 6 giugno 2068 (data	lett. f) del contratto sopra citato), iscritta nel libro fondiario sub G.N.	pedonale costituita a carico della p.f. 27/87 C.C. Ragoli II (di cui all'art. 1,	d) il termine finale della servitù di tollerare la costruzione di una passerella	stipula di detto contratto;	hanno concordato la durata di tale diritto reale in cinquanta anni dalla	giugno 2068 (data erroneamente indicata nel contratto), in quanto le parti	nel libro fondiario sub G.N. 1215/50/2020, è il 6 giugno 2069 e non il 6	C.C. Ragoli II (di cui all'art. 1, lett. e) del contratto sopra citato), iscritta	

pag. 5 di 12	autorizzazioni edilizie e paesaggistiche a ciò necessarie;	Ragoli II, con asporto dei relativi materiali, previo ottenimento delle	> demolire tutte le opere realizzate sulle neo p.f. 27/103 e 27/104 C.C.	Comunità. A tal fine, entro tale termine Funivie dovrà, a proprie cura e spese:	estingueranno e le relative aree ritorneranno nel pieno possesso della	scadenza del termine sopra indicato i due diritti di superficie sopra costituiti si	Fatta salva la possibilità di una proroga concordata per iscritto tra le parti, alla	bancario, il 28 giugno 2021 e di ciò la Comunità rilascia quietanza.	corrispettivi sono stati pagati da Funivie alla Comunità, con un unico bonifico	contratto del 7 giugno 2019 ed in rapporto alla rispettiva superficie. Detti	valore del diritto di superficie costituito sulla p.f. 27/101 C.C. Ragoli II con il	Entrambi i corrispettivi sopra indicati sono stati determinati sulla base del	superficie in 9.716,56 €.	Le parti stabiliscono il corrispettivo complessivo di tale diritto di	nord-est, del medesimo edificio sopra detto.	dalla data odierna al 6 giugno 2069, al fine dell'ampliamento, in direzione	medesimo tipo di frazionamento n. 3780/2021 sopra citato, con efficacia	neo p.f. 27/104 C.C. Ragoli II, di 54 m², come individuata con il	aprire vedute fino al confine della proprietà superficiaria, a carico della	b) diritto di superficie, inclusa la facoltà di costruire sopra e sotto il suolo e	2.159,24 e;	Le parti stabiliscono il valore complessivo di tale diritto di superficie in	iscritto nel libro fondiario sub G.N. 1215/49/2020).	superficie costituito con il contratto del 7 giugno 2019, citato in premessa,	della cabinovia Fortini - Pradalago (edificio già oggetto del diritto di	
pag. 6 di 12	bonifico bancario, il 28 giugno 2021 e di ciò Funivie rilascia quietanza.	superficie. Detto importo è stato versato dalla Comunità a Funivie, con	pagato da Funivie nel 2019 per la sua costituzione, in rapporto alla rispettiva	Comunità restituisce a Funivie 904,54 € quale quota parte del corrispettivo	In considerazione della riduzione della superficie oggetto della servitù la	servitù stabilite nel contratto del 7 giugno 2019.	d) rimangono salve ed immutate le specifiche condizioni di esercizio della	lett. c), del presente contratto;	c) il termine finale della servitù è il 6 giugno 2069, come corretto all'art. 1,	a 415 m <sup>2</sup> ;	b) la superficie oggetto della servitù viene ridotta di 115 m², ossia da 530 m²	allegata sub C al contratto del 7 giugno 2019, sopra citato;	integrante e sostanziale, che sostituisce integralmente la planimetria	planimetria Cmod allegata sub A al presente contratto, quale parte	a) la nuova conformazione spaziale della servitù è quella riportata nella	1215/50/2020, specificando quanto segue:	2019, citato in premessa, ed iscritta nel libro fondiario sub G.N.	Ragoli II (di proprietà di Funivie) costituita con il contratto del 7 giugno	C.C. Ragoli II (di proprietà della Comunità) ed a favore della p.ed. 143 C.C.	spaziale della servitù di passo a piedi e con mezzi a carico della p.f. 27/87	Art. 3 – Le parti, come sopra rappresentate, modificano la conformazione	necessario per l'estinzione di tali immobili.	27/103 e 27/104 C.C. Ragoli II ed elaborare il tipo di frazionamento	> demolire catastalmente le porzioni di edificio realizzate sulle neo p.f.	➢ ripristinare a verde le aree (inclusa la semina);	

pag 7 di 12	b) rimane immutata la superficie oggetto della concessione in uso, ossia	planimetria allegata sub D al contratto del 7 giugno 2019, sopra citato	quale parte integrante e sostanziale, che sostituisce integralmente la	riportata nella planimetria Dmod allegata sub B al presente contratto,	a) la nuova conformazione spaziale della concessione in uso è quella	premessa, specificando quanto segue:	Fortini) stabilita con il medesimo contratto del 7 giugno 2019, citato in	27/87 C.C. Ragoli II (nei pressi della nuova passerella pedonale in località	spaziale della concessione in uso, dalla Comunità a Funivie, di parte della p.f.	Art. 5 – Le parti, come sopra rappresentate, modificano la conformazione	variazione del relativo corrispettivo tra loro pattuito nel 2019.	Le parti evidenziano che la modifica della servitù in parola non comporta la	servitù stabilite nel contratto del 7 giugno 2019.	d) rimangono salve ed immutate le specifiche condizioni di esercizio della	lett. d), del presente contratto;	c) il termine finale della servità è il 6 giugno 2069, come corretto all'art. 1,	b) rimane immutata la superficie oggetto della servità, ossia 214 m²;	medesima planimetria Cmod allegata sub A al presente contratto;	a) la nuova conformazione spaziale della servitù è quella riportata nella	fondiario sub G.N. 1215/51/2020, specificando quanto segue:	medesimo contratto del 7 giugno 2019, citato in premessa, ed iscritta nel libro	della p.ed. 143 C.C. Ragoli II (di proprietà di Funivie) costituita con il	carico della p.f. 27/87 C.C. Ragoli II (di proprietà della Comunità) ed a favore	spaziale della servitù di tollerare la costruzione di una passerella pedonale a	Art. 4 – Le parti, come sopra rappresentate, modificano la conformazione
pag. 8 di 12	> il Dirigente del Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di	ai sensi dell'art. 15 della L.P. 6/2005;	diritti (ad integrazione e modifica della propria deliberazione n. 3/2019),	all'art. 5 del presente contratto per il periodo di rispettiva efficacia dei	3 e 4 e sull'area oggetto della modifica della concessione in uso di cui	cui all'art. 2, sulle aree oggetto delle modifiche alle servitù di cui agli art.	sospeso il diritto di uso civico sulle aree oggetto dei diritti di superficie di	➤ l'Assemblea Generale della Comunità, con la deliberazione n. 7/2021, ha	L.P. 6/2005, evidenzia quanto segue:	civico che grava gli immobili di sua proprietà, di cui alla L. 1766/1927 e alla	Art. 6 – La Comunità, come sopra rappresentata, in relazione al diritto di uso	nel libro fondiario.	reale d'uso ai sensi del Codice Civile e, pertanto, non è soggetto ad iscrizione	dell'amministrazione dei beni di uso civico" e non di costituzione del diritto	amministrativa ai sensi dell'art. 15, c. 2, della L.P. 6/2005 "Nuova disciplina	Infine, le parti evidenziano che tale concessione in uso è atto di natura	variazione del relativo corrispettivo tra loro pattuito nel 2019.	Le parti evidenziano che la modifica della concessione in uso non comporta la	15.430, del dott. Paolo Franceschetti notaio con studio a Tione di Trento).	sopra citato, e del 4 novembre 2010 (repertorio n. 86.022, raccolta n.	concessione in uso, stabilite dalle parti nei contratti del 7 giugno 2019,	d) rimangono salve ed immutate le specifiche condizioni di esercizio della	settembre 2022;	c) rimane immutato il termine finale della concessione in uso, ossia il 30	3.349 m²;

pag. 9 di 12	difformità rispetto alle qualità promesse o essenziali, si applichino al	essa noti. A tal riguardo le parti convengono che, in caso di vizi occulti o	> presta ogni più ampia garanzia circa l'inesistenza di vizi occulti ma ad	o evizione totale o parziale;	diritti di terzi in genere e promette le garanzie di legge in caso di molestie	personali a favore di terzi, privilegi generali o speciali, anche fiscali, e	> garantisce l'inesistenza di diritti reali, comprese le ipoteche, oneri, diritti	La Comunità, in relazione ai diritti che cede con il presente contratto:	dell'art 1490 Cod.Civ	ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ai sensi	> di non aver rilevato vizi tali da renderli inidonei all'uso che intende farme	della determinazione del valore, e di accettarle integralmente;	> di averne valutato accuratamente le caratteristiche e qualità, anche ai fini	che acquista con il presente contratto, dichiara:	all'art. 5 del presente contratto. A tal riguardo, Funivie, in relazione ai diritti	servitù di cui agli art. 3 e 4 e della modifica della concessione in uso di cui	aree oggetto dei diritti di superficie di cui all'art. 2, delle modifiche alle	giuridico ed il materiale godimento, con i connessi gravami ed utilità, delle	Art. 7 – Con effetto dalla data odierna sono trasferiti tra le parti il possesso	di intavolazione del presente atto.	all'Ufficio del Libro Fondiario di Tione di Trento unitamente all'istanza	15, c. 6, della L.P. 6/2005. Detti provvedimenti saranno prodotti	della propria determinazione n. 295 del 15 maggio 2019), ai sensi dell'art.	aprile 2022, ha autorizzato tale sospensione (ad integrazione e modifica	Trento, con le determinazioni n. 45 del 18 marzo 2021 e n. 3684 del 13
pag. 10 di 12	sub G.N. 1215/51/2020 a carico della p.f. 27/87 C.C. Ragoli II, la cui	e) la servitù di tollerare la costruzione di una passerella pedonale intavolata	C.C. Ragoli II, come riscontrabile nella relativa planimetria di servitù;	all'art. 3 del presente contratto, non riguarda le neo p.f. 27/103 e 27/104	27/87 C.C. Ragoli II, la cui conformazione spaziale è stata modificata	d) la servitù di passo intavolata sub G.N. 1215/50/2020 a carico della p.f.	servith;	27/104 C.C. Ragoli II, come riscontrabile nella relativa planimetria di	carico della p.f. 27/87 C.C. Ragoli II non riguarda le neo p.f. 27/103 e	c) la servitù di passo a piedi e carraio intavolata sub G.N. 1520/2/1979 a	relativa planimetria di servitù;	le neo p.f. 27/103 e 27/104 C.C. Ragoli II, come riscontrabile nella	sub G.N. 1520/1/1979 a carico della p.f. 27/87 C.C. Ragoli II non riguarda	b) la servitù di impianto ed installazione di costruzioni telefoniche intavolata	Ragoli II;	reale sarà intavolato anche a carico delle neo p.f. 27/103 e 27/104 C.C.	molti anni: peraltro, non esistendo una planimetria di servitì, tale diritto	della p.f. 27/87 C.C. Ragoli II, risalente al 1898, non è più esercitata da	a) la servitù di erogazione d'acqua intavolata sub verbale 3/2/1960 a carico	27/104 C.C. Ragoli II oggetto dei diritti di superficie di cui all'art. 2:	lnoltre, la Comunità evidenzia quanto segue in relazione alle neo p.f. 27/103 e	tal senso.	Cod.Civ., dispensando il conservatore tavolare da ogni responsabilità in	> rinuncia all'iscrizione dell'ipoteca legale di cui all'art. 2817, c. 1, n. 1),	presente contratto le norme del Codice Civile;

pag. 11 di 12	Art. 10 - Tutte le spese derivanti dalla stipula del presente contratto (incluse	presente contratto.	> di non essersi avvalse di un mediatore immobiliare per la conclusione del	No9ovQ7G280620210929301);	IT63C0807835261000025106107 (id pagamento	28 giugno 2021, con bonifico bancario sul conto corrente cod. IBAN	Comunità ha restituito a Funivie l'importo ivi stabilito (ossia 904,54 €) il	> che, in relazione alla modifica della servitù di passo di cui all'art. 3, la	pagamento 5henmb20140620211447311);	sul conto corrente cod. IBAN IT95R0807805624000097130159 (id	Funivie alla Comunità il 28 giugno 2021, con un unico bonifico bancario	all'art. 2 (complessivamente pari a 11.875,80 €) sono stati pagati da	> che i corrispettivi per la costituzione dei due diritti di superficie stabiliti	false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiarano:	costituite, consapevoli delle responsabilità penali previste per le dichiarazioni	Art. 9 – Ai sensi dell'art. 35, c. 22, del D.L. 223/2006 le parti, come sopra	non sono intervenute modifiche degli strumenti urbanistici vigenti.	sostanziale, e dichiarano che, alla data odierna, relativamente a detti immobili	allegato in copia sub C al presente contratto, quale parte integrante e	rilasciato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Tre Ville il 14 giugno 2021 ed	certificato di destinazione urbanistica relativo alla p.f. 27/87 C.C. Ragoli II,	Art. 8 - Ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 380/2001, le parti esibiscono il	nella relativa planimetria di servitù.	riguarda le neo p.f. 27/103 e 27/104 C.C. Ragoli II, come riscontrabile	conformazione spaziale è modificata all'art. 4 del presente contratto, non	
pag. 12 di 12																geom. Luca Cerana dott.ing. Sergio Collini	Il Presidente Il Presidente	di Spinale e Manez Madonna di Campiglio spa	Comunità delle Regole Funivic	Letto, confermato e sottoscritto.		registrazione e l'intavolazione del presente contratto.	Le parti delegano il dott. , notaio con studio a , per la	carico di Funivie.	quelle notarili e le imposte di registro e di bollo), nessuna esclusa, sono a	

## Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Luca Cerana

Il membro anziano Emanuela Leonardi



**Il Segretario** Giuseppe Stefani

II Segretario dott. Giuseppe Stefani

### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

- 1. la presente deliberazione è esecutiva dal 21.04.2022, in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
- 2. copia della presente deliberazione è **pubblicata** sul sito internet istituzionale e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 26.04.2022 al 06.05.2022**.